



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

R.G.3041 /2025

Ordinanza conferma misure protettive e concessione misure cautelari

il Giudice delegato,

letto il ricorso depositato da SRL in data 5.5.15;

letta la documentazione allegata, come integrata in data 27.5.25 e verificata la completezza rispetto al disposto dell'art. 19, comma 2, CCI;

sentite le parti e l'esperto all'udienza del 28.5.25;

considerato che l'imprenditore ha documentato la tempestiva iscrizione nel RRII del numero di ruolo generale del presente procedimento;

OSSERVA QUANTO SEGUE

srl con il ricorso oggi in decisione ha domandato:

C H I E D E

che codesto Onorevole Tribunale voglia, previa fissazione dell'udienza, confermare, nei confronti dei Creditori Finanziari, come sopra identificati, le misure protettive e concedere le misure cautelari descritte in narrativa per un periodo di 120 giorni, e, in particolare, voglia:

- 1) disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto);
- 2) disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Iontech e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 3) disporre il divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza di Iontech
- 4) disporre l'inibitoria dei poteri di autotutela negoziale e, in particolare, il divieto alle controparti di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno a Iontech per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza ex art. 17 CCII;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

- 5) disporre, in via cautelare, la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei Finanziamenti MLT in essere con i Creditori Finanziari, senza incorrere nelle perdita del beneficio del termine;
- 6) disporre, in via cautelare, l'inibitoria ai Creditori Finanziari (nonché eventuali cessionari dei relativi crediti) di procedere alla segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Interbancaria e alla Crif, quale effetto della sospensione degli obblighi di pagamento di cui sopra;
- 7) disporre, in via cautelare, l'inibitoria ai Creditori Finanziari (nonché eventuali cessionari dei relativi crediti) beneficiari di garanzie pubbliche e private di escussione delle dette garanzie;
- 8) emettere entro il termine di cui all'art. 19, comma 3, CCII di 10 giorni da oggi e quindi entro il 15 maggio 2025, il provvedimento di fissazione udienza;
- 9) indicare, ex art. 151 c.p.c., le modalità di notificazione del decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCII, ai creditori direttamente incisi dalle misure protettive (i soli Creditori Finanziari), e, in particolare, disporre che la notifica sia disposta a mezzo pec;

In particolare, trattasi di domanda di conferma di misure protettive selettive (ovvero rivolte solamente ad alcuni creditori) e misure cautelari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) e q):

le «misure protettive» sono definite: *le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*;

le «misure cautelari» sono definite: *i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni*;

Come sopra precisato il procedimento è stato correttamente instaurato e risulta completo il corredo documentale richiesto dall'art. 19 CCII.

In particolare, poi, l'art. 19, comma 4. CCII individua con precisione l'oggetto del parere richiesto all'esperto che costituisce, assieme alla documentazione sopra richiamata, atto istruttorio principe per la conferma delle misure protettive.



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Così la norma *“All’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l’attività che intende svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive”*.

All’udienza del 28.5.25 l’esperto nominato, ha confermato la funzionalità delle misure protettive e cautelari domandate rispetto al buon esito delle trattative fondandosi il piano di ristrutturazione, per come delineato, sulla continuità diretta di impresa, nonostante lo stesso esperto abbia evidenziato nel corpo del suo parere alcune criticità sulla bozza di piano in continuità presentato (con riferimento, in particolare, ai contratti di appalto che costituiscono la base del piano proposto).

In concreto l’esperto ha così concluso:

104. In conclusione, in un’ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti, la prospettiva procedimentale che si è suggerita pare di tutela per Iontech, che ha interesse a proseguire la CNC e a vedere confermate le misure protettive e cautelari richieste; non pare di nocimento per i creditori, posto che l’eventuale arresto dell’attività aziendale trasformerebbe Iontech in un soggetto inadempiente e creerebbe il sicuro danno che i crediti in oggi incassati o maturati tramite SAL da parte della società istante perderebbero la loro giustificazione causale, posto che la sanzione di stabilità che l’ordinamento accorda a trasferimenti di ricchezza attuati per tramite di contratti di appalto è subordinata al principio di post-numerazione, e dunque alla verifica finale ex art. 1665 c.c.

105. D’altronde, ove, in qualunque momento, la concretezza delle prospettive di risanamento sopra ipotizzate, anziché confermarsi, dovessero venire meno – e ciò tanto in ragione dei risultati aziendali, quanto delle condotte delle parti interessate (e, dunque, *in primis*, dell’imprenditore) –, lo scrivente non mancherà di darne tempestiva comunicazione al Tribunale e al Segretario generale della CCIAA.

L’esperto ha inoltre brevemente delineato le tappe organizzate per lo sviluppo della composizione negoziata (in relazione alla fattispecie concreta una serie di incontri con i creditori finanziari il cui appoggio, come si vedrà è essenziale per la salvaguardia della continuità aziendale)



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

La società e le ragioni della crisi- sintesi.

La società ricorrente _____ srl è stata costituita nel 2015 ed è una società specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti civili ed industriali nonché nella realizzazione di costruzioni edili.

La Società è attiva nella realizzazione di: i) impianti elettrici civili e industriali, ii) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e linee ferroviarie, iii) opere infrastrutturali minori ferroviarie e stradali e iv) altre opere di impiantistica ed edilizia generale.

_____ opera come subappaltatore di servizi per conto di importanti aziende attive nel mondo dell'impiantistica e delle opere ferroviarie, nonché in qualità di general contractor. Nell'esercizio 2024 la Società ha impiegato una forza lavoro complessiva di 81 tra dipendenti e interinali. Oggi l'organico della Società è composto da 47 dipendenti, di cui 44 a tempo pieno e 3 part-time, oltre a 14 lavoratori interinali.

Le ragioni della crisi vengono essenzialmente imputate all'ingresso nell'attività edilizia legata al cd. "bonus facciate" che ha generato ingenti crediti per la ricorrente ma allo stesso tempo ha posto le basi per una forte crisi di liquidità (così nel ricorso: "... Nel corso dell'esercizio 2021, _____ ha eseguito una serie di lavorazioni riconducibili al perimetro dell'«Eco bonus 90%», per un valore complessivo pari a circa Euro 5,5 milioni. Tali interventi, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, sono stati convertiti in crediti d'imposta fruibili in dieci quote annuali, configurandosi pertanto come beneficio fiscale a utilizzo differito mediante compensazione nei singoli periodi d'imposta. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità connesse all'operatività aziendale, la Società ha deliberato la cessione dei suddetti crediti. Tuttavia, l'instabilità normativa e regolatoria intervenuta successivamente – con particolare riferimento alla continua evoluzione della disciplina di settore – ha generato rilevanti rigidità nel sistema bancario, limitando fortemente la possibilità di monetizzazione integrale dei crediti stessi, se non a fronte di significativi abbattimenti di valore nominale, in alcuni casi fino al 45/50%. In ragione di tale contesto, e nell'ottica di contenere le ripercussioni sulla gestione finanziaria, la Società ha avuto la necessità, nel 2024, di cedere tali crediti a prezzo ridotto rispetto al valore nominale, con una conseguente perdita economica di Euro 1,6 milioni. Trattasi della causa principale sia per l'entità sia per la sua incidenza sia sotto il profilo economico che su quello finanziario).

La suddetta attività ha comportato, inoltre, la necessità di incremento di personale al fine di riuscire ad eseguire le importanti commesse acquisite, l'esigenza di maggiori risorse per finanziare il capitale circolante che ha costretto la Società a ricorrere a nuove linee di credito, nella forma di finanziamenti chirografari, anche a tassi di interesse non particolarmente vantaggiosi, in quanto imposti dal mercato finanziario.

Brevi cenni sul piano e sulla manovra finanziaria proposta

A sostegno delle domande proposte, ed al fine di superare la crisi attuale, l'imprenditore essenzialmente propone un piano in continuità secondo le seguenti direttive:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

- **Riorganizzazione delle risorse**, consistente nella ridefinizione dei ruoli, a partire da quello apicale, nella attribuzione di mansioni specifiche per i quadri intermedi, orientate al raggiungimento di risultati in termini di efficienza quantitativa e qualitativa e al costante monitoraggio dell'andamento delle attività assegnate.
- **Adozione di un modello organizzativo e gestionale** orientato all'individuazione dei risultati economici e finanziari da raggiungere, che coinvolga tutte le risorse.
- **Monitoraggio costante del piano economico e finanziario**, redatto con particolare attenzione alla sostenibilità alla luce delle risorse disponibili e di quelle acquisibili temporaneamente e definizione di una politica economica e finanziaria che dovrà interessare tutte le funzioni aziendali.
- **Recupero delle inefficienze**, sia in termini di gestione delle risorse che di ottimizzazione delle risorse finanziarie che dovranno essere allocate avuto riguardo alla combinazione dei fattori di redditività e di assorbimento di capitale circolante, avendo cura di immobilizzare l'importo strettamente necessario alla realizzazione delle attività dismettendo tutte quelle attività che non generano valore aggiunto in misura e in modalità adeguata.
- **Politica commerciale** informata alla necessità di conseguire il volume di produzione necessario alla realizzazione del piano, privilegiando le attività che consentono di minimizzare l'impiego di capitale circolante e, fra attività concorrenti sul piano dell'assorbimento di capitale, quelle più redditizie.
- **Politica di acquisti** finalizzata al maggior risparmio possibile compatibile con la politica di pagamento che deve essere concordata con il responsabile finanziario della società.
- **Maggiore sfruttamento del know-how acquisito**: l'esperienza maturata e le competenze acquisite sul campo dalla Società nel corso degli anni, le permettono di beneficiare di un miglioramento significativo nella gestione dei processi produttivi,





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

della supply chain e dell'organizzazione interna.

- **Certificazioni:** la Società, come già riferito, beneficia oggi di un set strutturato di certificazioni di sistema che rafforzano la sua posizione competitiva nei confronti della clientela corporate e degli enti pubblici. Tali certificazioni, talvolta introdotte o rinnovate anche grazie alla crescente domanda dei clienti, rappresentano un asset immateriale rilevante e costituiscono spesso una condizione necessaria per la partecipazione a bandi o gare.
- **Relazioni commerciali consolidate:** la Società dispone di un portafoglio clienti stabile, con relazioni pluriennali costruite con investimenti importanti. La fiducia consolidata con i principali clienti permette oggi di negoziare condizioni favorevoli (scontistica, termini di pagamento, volumi minimi garantiti), contribuendo alla stabilità dei ricavi.
- **Presidio e conoscenza del territorio:** la presenza storica sul territorio e la conoscenza del contesto locale (istituzioni, fornitori, stakeholder, dinamiche concorrenziali) rappresentano oggi un vantaggio competitivo rilevante. In particolare, il radicamento in ambito regionale e la continuità nella gestione delle relazioni istituzionali (es. con enti locali, autorità ambientali o consorzi industriali) facilitano l'ottenimento di appalti e subappalti. Nel complesso, lo sviluppo e l'integrazione delle competenze ha rafforzato il posizionamento competitivo della Società sul mercato, facilitando l'ingresso in nuovi segmenti e l'ampliamento della base clienti.

ritiene assolutamente necessario procedere a riscadenziamento dei Finanziamenti a in mancanza, infatti, il fabbisogno finanziario sarebbe già evidente a decorrere dal settembre 2025

Ha proposto la seguente manovra finanziaria:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Risulta, quindi, evidente che, per assicurare la continuità aziendale e il risanamento dell'impresa, occorre proporre la Manovra Finanziaria, ossia la proposta di cui sono destinatari i creditori finanziari, che corrispondono ai creditori destinatari delle misure protettive qui elencati (di seguito, "Creditori Finanziari"):

Nome creditore	Codice Fiscale	Indirizzo PEC
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.	00395320583	bancacfplus@legalmail.it
PERSEVERANZA SPV SRL	05130300261	perseveranza.spv@pec.spv-services.eu
BANCA PROGETTO SPA	02261070136	bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it
PROGETTO PMI 2 SRL	05356230267	progettopmi2srl@pec.spv-services.eu
BPER BANCA SPA	01153230360	boer@pec.gruppoboer.it
CREDITO EMILIANO SPA	01806740153	credem@pec.gruppocredem.it
INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	info@pec.intesaspaolo.com
GIADA SEC SRL	13134880155	giada.sec@pec.spv-services.eu
BANCA PASSADORE & C. SPA	00316380104	segreteria generale@pec.passadore.it
FIDEURAM - INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA	00714540150	direzionegenerale@pec.fideuram.it
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	00884060526	segr.gen@postacert.gruppo.mps.it

Le linee guida della Manovra Finanziaria sono illustrate alle pagine 40 e seguenti del Piano e, in estrema sintesi, prevedono:

A) Con riferimento alle linee di credito a breve termine:

La richiesta di mantenimento dell'operatività di tutte le linee attualmente accordate nelle forme di anticipo fatture e di fido alle condizioni stipulate negli attuali contratti.

In arco di Piano è previsto il regolare pagamento degli oneri finanziari secondo le condizioni previste contrattualmente.

B) Con riferimento ai debiti da Finanziamenti MLT:

- la richiesta di una moratoria sui finanziamenti a medio lungo termine in essere, con sospensione dei rimborsi da aprile 2025 a luglio 2026;
- la revisione delle condizioni economiche, con particolare riferimento al tasso di interesse applicato;
- il riscadenziamento dei piani di ammortamento su un orizzonte di 7 anni a partire dal 2026 e fino al 2033;
- l'eliminazione della penale prevista nel caso di estinzione anticipata parziale/totale del finanziamento.

L'obiettivo della manovra è duplice: da un lato, consentire un alleggerimento delle uscite finanziarie nel breve periodo, liberando risorse per il supporto dell'attività caratteristica; dall'altro, riallineare gli impegni finanziari alla nuova capacità prospettica di generazione di cassa, così da garantire un piano di rimborso compatibile con gli equilibri economici e patrimoniali attesi.

La manovra trova sostegno, nella rappresentazione del proponente, sulla base delle seguenti commesse:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Piano di Risanamento

Commesse in portafoglio

Backlog commesse				
Commessa	Importo (€) 2025	Importo (€) 2026	Importo (€) 2027	Importo (€) 2028
IMP CIV	200.000	-	-	-
ED FER	550.000	-	-	-
IMP FER	100.000	200.000	-	-
IMP FER	80.000	-	-	-
IMP FER	120.000	100.000	-	-
IMP FER	60.000	-	-	-
IMP FER	720.000	-	-	-
IMP CIV	688.000	-	-	-
IMP CIV	228.000	-	-	-
IMP CIV	4.241.152	-	-	-
IMP CIV	850.000	-	-	-
IMP CIV	320.000	-	-	-
IMP CIV	550.000	-	-	-
IMP CIV	1.250.000	7.600.000	-	-
IMP FER	179.000	-	-	-
IMP CIV	5.000	-	-	-
ED FER	44.000	-	-	-
ED FER	135.000	-	-	-
IMP CIV	329.000	-	-	-
IMP CIV	99.000	-	-	-
IMP CIV	53.000	-	-	-
IMP FER	218.896	-	-	-
IMP FER	600.000	2.500.000	1.150.000	-
IMP FER	-	4.533.000	4.533.000	4.533.000
ED CM	-	2.500.000	-	-
OP CM	-	1.000.000	3.500.000	4.000.000
IMP CIV	-	-	5.000.000	6.000.000
IMP CIV	-	-	5.000.000	6.000.000
TOTALE	11.620.048	18.433.000	19.183.000	20.533.000

**Forecast
commesse
2027-2028**

Le misure protettive

Allo stato, peraltro, le indicazioni del progetto del piano di risanamento appaiono non completamente riscontrate, come anche puntualizzato dall'esperto nella propria relazione.

Risulta poi ancora in fase di completamento il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento che la ricorrente dovrà provvedere a completare, fornire all'esperto nonché depositare nel presente fascicolo nel più breve tempo possibile.

Ciò nonostante, in considerazione del brevissimo lasso di tempo trascorso tra la presentazione del ricorso per la conferma delle misure protettive e l'udienza tenuta, valutate anche le precisazioni rese dal debitore con memoria del 27.5.25, può e deve farsi



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

affidamento sulle dichiarazioni dell'esperto anche in punto genuinità della composizione negoziata e sulle conclusioni rese nel parere scritto depositato agli atti della procedura.

Continuerà l'attività negoziale tra le parti ed i creditori e l'esperto relazionerà l'ufficio su ulteriori accertamenti e sviluppi.

Giova all'accoglimento della domanda anche l'assenza di osservazioni ed opposizioni del ceto creditorio, correttamente notiziato del procedimento e dell'udienza fissata per la discussione della conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari.

Le misure protettive selettive richieste, quindi, devono essere confermate per la durata di gg 120 anche in considerazione della delicatezza delle trattative da effettuare e dalle plurime verifiche sulle commesse ancora da espletare.

Le misure come richieste devono essere disposte unicamente verso i creditori finanziari

Le misure cautelari

Possono trovare accoglimento anche le domande di misure cautelari volte a disporre la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei finanziamenti l'inibitoria di procedere alla segnalazione alla centrale rischi e l'inibitoria alla escussione delle garanzie pubbliche e private sulle linee di credito e finanziamenti concessi, ad eccezione del blocco dell'escussione delle garanzie prestate dai soci per le quali il Tribunale ritiene necessario un ulteriore accertamento istruttorio (vedi infra).

In linea generale, quanto alle misure cautelari, occorre premettere quanto segue.

Le misure cautelari rispondono alla esigenza di evitare la disgregazione degli asset aziendali ed hanno un contenuto diverso rispetto alle misure protettive.

Anche la definizione di misure cautelari, che si ritrova nell'art. 2 lett. q), (come sopra riportato per esteso) comprende quelle destinate ad operare nella composizione negoziata, là dove si fa riferimento alla necessità di assicurare il buon esito delle trattative tramite provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore. Si tratta di misure dalla durata provvisoria, dal contenuto necessariamente atipico perché destinate ad operare *de residuo* rispetto alle misure protettive, di cui condividono la finalità, nonché la previsione che l'unico legittimato a chiederle sia il debitore.

Le misure cautelari:

- devono essere strumentali al buon esito delle trattative;
- sono misure atipiche non catalogabili in via preventiva, analoghe ai provvedimenti adottabili ex art 700 c.p.c.;
- hanno natura essenzialmente conservativa del patrimonio;
- devono essere reversibili;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

- si fondano sui presupposti di ogni cautela, cioè il *fumus boni iuris* (la probabile fondatezza del diritto, cioè la realizzabilità dello scopo del risanamento o, quantomeno nella non manifesta implausibilità stesso) ed il *periculum in mora* (il pericolo che lo scopo venga vanificato per il ritardo con cui viene attuato con i normali strumenti previsti dalla legge);
- devono essere proporzionate, quindi non possono andare oltre lo scopo prefisso, attribuendo vantaggi non strettamente funzionali alla parte che ne beneficia;
- possono riguardare i contratti ed i rapporti pendenti incidendo sulle prestazioni delle parti.

La giurisprudenza ha già ritenuto ammissibile la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti a quale misura cautelare atipica, allorché la misura richiesta sia funzionale allo svolgimento delle trattative ed al risanamento dell'impresa e, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità strumentale e proporzionata (Trib Monza 13.5.2025 su www.ilcaso.it).

La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile anche l'inibitoria alla segnalazione Crif (in questi termini Trib. Lodi 18.5.2023 *“L’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischio e alla Crif l’intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative costituisce una misura necessaria e complementare al fine di escludere i rischi di vanificazione della misura cautelare di sospensione del pagamento della quota capitale degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari e degli altri creditori indicati, nonché di revoca delle linee di credito già esistenti ed utilizzate; rischio quest’ultimo che non può essere scongiurato ex lege dall’art. 16, comma 5, CCII atteso che la sospensione o la revoca possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale*).

Nella stessa direzione la giurisprudenza ha ormai ammesso anche la concessione di misure protettive a tutela e del patrimonio di soggetti terzi, inibendo l'escussione di garanzie prestate da terzi garanti (anche MCC ed anche in considerazione del fatto che con tale escussione il credito del garante risulta assistito dal super privilegio speciale) ed anche di garanzie concesse dai soci stessi della società (Trib. Genova 1.4.2025, Tribunale Mantova 28.6.24 su www.ilcaso.it: *“l’ampia definizione delle misure protettive contemplata dall’art. 2, lett. p), c.c.i.i. condizionate al raggiungimento dello specifico scopo del risanamento e salvataggio aziendale essendo finalizzate “ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza” consente di estenderne l’efficacia anche nei confronti del patrimonio di terzi, dovendosi aggiungere che il perseguito risultato di (indispensabile) tutela interinale del patrimonio della “garante” non potrebbe essere ottenuto mediante il ricorso a misure cautelari non essendo*



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

individuabili preventivamente i creditori che potrebbero aggredirne il patrimonio e nei cui confronti indirizzare (necessariamente) le stesse laddove solo le misure protettive hanno efficacia erga omnes”)

Ed ancora (Trib Milano 8.2.2025):

Quanto al merito, nella fattispecie che si esamina il *fumus boni iuris* del provvedimento richiesto sussiste e si identifica nella possibile perseguibilità del risanamento, per mezzo di uno strumento individuato anche attraverso la composizione negoziata, condividendosi sul punto le considerazioni dell'esperto, ancorate ai riscontri documentali forniti dall'istante, agli accertamenti espletati e alle prime disponibilità alle trattative raccolte.

Quanto al *periculum in mora*, va confermato l'orientamento per cui i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa; essi possono essere altresì finalizzati ad impedire che, al di là di un'immediata tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore (secondo la definizione dell'art.2 lett. q) CCII), venga scompaginato l'assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell'impresa ovvero venga inciso il patrimonio di terzi che nella prospettazione del progetto di piano dovrebbe, almeno in parte, essere posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa.

È, purtuttavia, indispensabile porre in equilibrio due contrapposte esigenze. Quella della società in crisi a trattare con i propri creditori su un piano di simmetria e parità delle posizioni nell'ottica della regolazione della crisi, mantenendo ferme e inalterate le garanzie esterne in precedenza prestate per l'esercizio dell'attività d'impresa, così da avvalersi – dentro la composizione negoziata - del persistente sostegno finanziario dei garanti. Quella contrapposta, ma non recessiva, dei creditori chirografari garantiti a non scontare, durante il periodo di efficacia della misura, l'alterazione e, se del caso, finanche il prosciugamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi.

In questo contesto, se da un lato vi è il rischio di destabilizzare la linearità e l'efficacia della negoziazione a causa del comportamento scomposto di taluno dei creditori, dall'altro vi è il pericolo che nello spazio temporale delle trattative, se il quadro di riferimento non muta per i creditori bancari garantiti dallo Stato, lo scenario si trasformi completamente per il creditore chirografario di ingenti somme che vede i garanti spogliarsi del proprio patrimonio.

In termini analoghi anche questo stesso Tribunale che con provvedimento del 17.2.2025 ha precisato:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Infatti, se il garante potesse agire nei confronti del debitore principale a seguito dell'escussione della garanzia da parte del creditore, i divieti di cui sopra nei confronti dei creditori diventerebbero sostanzialmente inutili. Dal punto di vista del debitore, infatti, non si verificherebbe l'effetto della protezione del patrimonio, che resterebbe aggredibile dal garante anziché dal creditore originario.

La misura può pertanto essere riconosciuta.

Ed ancora

4.7.

Trattando infine della posizione del garante nonché socio e amministratore ne viene chiesta la protezione nei confronti dei creditori garantiti. Si tratta ancora del rapporto creditori/garante (sopra sub iii.), seppure nei confronti di un diverso garante.

In proposito, va innanzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione della società ricorrente in ordine alla richiesta di tale misura.

Si tratta infatti di misura che, se disposta, giova certamente anche alla società ricorrente in quanto – come emerge dal ricorso e comunque dichiarato in udienza dal medesimo Sig. – quest'ultimo sta valutando la possibilità di erogare finanza esterna e tale iniziativa potrebbe essere pregiudicata da eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.

Per tale ragione, si ritiene che la società abbia un interesse diretto a dette misure e sia pertanto legittimata a proporre l'istanza.

Non sussistono ragioni per discostarsi da tali arresti giurisprudenziali. Nel caso di specie, la forte crisi di liquidità in cui versa la ricorrente, la necessità di mantenere inalterato il finanziamento delle attività correnti, impone la concessione delle domande cautelari che devono essere accolte con la sola eccezione della domanda volta a tutelare il patrimonio personale dei soci quali garanti.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Non risulta allo stato alcun impegno degli stessi a sostenere direttamente il piano e, quindi, alla luce della giurisprudenza richiamata, la misura si configura come non strumentale e non proporzionata e, quindi, non concedibile.

Occorre, peraltro, assegnare alla ricorrente un termine di gg 20 dalla comunicazione del presente provvedimento per miglior argomentare e chiarire al riguardo.

Conclusivamente le domande devono essere accolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento delle domande proposte, conferma le misure protettive generali richieste e, per l'effetto, nei confronti sei seguenti creditori:

Nome creditore	Codice Fiscale	Indirizzo PEC
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.	00395320583	bancacfplus@legalmail.it
PERSEVERANZA SPV SRL	05130300261	perseveranza.spv@pec.spv-services.eu
BANCA PROGETTO SPA	02261070136	bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it
PROGETTO PMI 2 SRL	05356230267	progettopmi2srl@pec.spv-services.eu
BPER BANCA SPA	01153230360	bper@pec.gruppoibper.it
CREDITO EMILIANO SPA	01806740153	credem@pec.gruppocredem.it
INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	info@pec.intesasanpaolo.com
GIADA SEC SRL	13134880155	giada.sec@pec.spv-services.eu
BANCA PASSADORE & C. SPA	00316380104	segreteria@pec.passadore.it
FIDEURAM - INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA	00714540150	direzione@pec.fideuram.it
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	00884060526	segr.gen@postacert.gruppo.mps.it

- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della relativa istanza. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale
- le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;

- i creditori dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

Nei confronti dei suddetti creditori:

- 1) Dispone la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi di finanziamenti con i medesimi creditori senza incorrere nella perdita del beneficio del termine;
- 2) Dispone l'inibitoria di procedere alla segnalazione a sofferenza nella centrale rischi interbancaria e Crif;
- 3) Dispone l'inibitoria ai creditori beneficiari di garanzie pubbliche e private (soci esclusi) di escussione delle suddette garanzie

Misura estesa anche nei confronti degli eventuali cessionari dei suddetti creditori.

Assegna a parte ricorrente termine di gg 20 dalla comunicazione del presente provvedimento per deposito di brevi note in punto domanda cautelare volta al blocco delle escussioni delle garanzie sul patrimonio dei soci.

Così deciso in Genova, il 30/05/2025

il Giudice

Andrea Balba

